PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 448/10°

1^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura

Modifica della legge regionale 31 maggio 2019 n° 13

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 19368 del 01-08-2019
Classificazione 02 05

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente modifica di legge è per annullare un'evidente sperequazione rispetto ai lavoratori ordinari di ogni categoria e tipo, compreso i dipendenti pubblici. Appare un privilegio odioso che i consiglieri regionali possano andare in pensione ad un'età minore rispetto ai primi.

Art.1

(modifiche)

1. Gli articoli 7 comma 1 e comma 2 **sono totalmente eliminati e modificati**

Per tanto l'art. 7 che reca le seguenti diciture:

art. 7

1. ***I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità a carattere differito al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria.***
2. ***Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino ad un limite di sessanta anni.***

Viene <u>eliminato</u> e <u>sostituito</u> con il seguente testo:

Art. 7

1. ***"il percepimento dell'indennità differita dei consiglieri regionali, comunque maturata, avverrà nei tempi e nelle forme identici al collocamento in pensione dei dipendenti della P.A., secondo le leggi vigenti al momento del collocamento in quiescenza dell'ex consigliere regionale"***

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca norme di natura ordinamentale che non producono riflessi finanziari a valere sul bilancio regionale. Infatti, essa mira ad eliminare una evidente sperequazione tra i lavoratori ordinari e i consiglieri regionali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra delineato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico - finanziaria

Modifica della legge regionale 31 maggio 2019 n° 13
Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012

Tabella 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto, è modifica tendente ad eliminare un'evidente sperequazione tra il lavoratore ordinario e il consigliere regionale	I	P	0,00
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria che giustifica l'assenza di un impatto finanziario sulla finanza regionale	I	P	0,00
3	Dispone l'entrata in vigore della presente legge e quindi si configura di natura ordinamentale	I	P	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta alcun riflesso finanziario a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	0,00/_____

Re. 01/07/2019

GRUPPO CONSILIARE
"DEMOCRATICI PROGRESSISTI"
PRESIDENTE
On. Giuseppe Giudiceandrea